

TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE LAVORO

con. 3273/11

Il Giudice del Lavoro ;

a scioglimento della riserva assunta ;

letto il ricorso ex art. 28 legge n. 300 del 1970 presentato dalla Associazione sindacale RDB Pubblico Impiego Coordinamento Regionale della Toscana in persona del

legale rappresentante pro tempore con cui si chiede a questo Giudice del Lavoro di:

- 1) dichiarare antisindacale il comportamento della Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Lucca per aver adottato provvedimenti in materie per le quali il CCNL Agenzie Fiscali vigente riconosce al sindacato ricorrente diritti all'informazione preventiva e/o alla concertazione e/o alla consultazione e/o all'informazione successiva ed in violazione dei relativi obblighi derivanti all'amministrazione;
- 2) dichiarare l'illegittimità delle disposizioni di servizio della Direzione Provinciale di Lucca dell'Agenzia delle Entrate n. 1-4 /2010 e n. 6-23/2010;
- 3) di ordinare all'amministrazione convenuta l'immediata cessazione della condotta antisindacale e la rimozione dei provvedimenti dichiarati illegittimi.

Assume parte ricorrente che l'antisindacalità della condotta di parte convenuta debba essere ravvisata nella reiterata violazione delle disposizioni del CCNL Agenzie Fiscali del 28 maggio 2004 rinnovato con il CCNL Agenzie Fiscali del 10 aprile 2008 che riconosce una serie di garanzie: informazione preventiva, eventuale concertazione, consultazione obbligatoria ed informazione successiva alla controparte sindacale ;

letta la memoria dell'Agenzia delle Entrate con cui viene eccepita l'infondatezza del ricorso "*ex adverso*" proposto di cui si chiede il rigetto:

OSSERVA

Sussistono nella condotta posta in essere dall'Amministrazione convenuta i profili di antisindacalità evidenziati da parte ricorrente.

L'art. 6 del CCNL 28 maggio 2004 stabilisce che l'informazione preventiva costituisce elemento qualificante dell'intero sistema delle relazioni sindacali regolato dal presente contratto; l'articolo citato prevede alla lettera A , comma 2 n. 1 e 2 che l'Amministrazione debba fornire un'informazione preventiva tramite tempestivo



invio della documentazione necessaria ai soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa in una serie di materie appositamente indicate .

I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa vengono individuati, all'art. 9 , comma 1 e 2 del contratto, nelle RSU e nelle associazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL di comparto. Tra tali soggetti rientra anche l'associazione sindacale ricorrente firmataria del CCNL comparto agenzie fiscali.

Le materie oggetto delle disposizioni di servizio censurate da parte ricorrente rientrano tra quelle elencate all'art. 6 lettera A, n. 1 , commi 1 e 2.

Con il provvedimento protocollato n. 1/2010 si provvedeva a definire il nuovo assetto organizzativo e quindi l'articolazione interna con la suddivisione per aeree, le attribuzioni degli uffici territoriali, l'assegnazione del personale nelle varie aree, l'individuazione del servizio prevenzione e protezione sicurezza, dei messi notificatori speciali , degli incarichi di gestione delle aree e dei responsabili degli archivi.

Le materie oggetto di detto provvedimento rientrano tra quelle elencate dall'art. 6 alle lettere c., d, e, ed f del comma 1 (dotazioni organiche e variazioni , organizzazione e disciplina degli uffici , criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro).

La disposizione di servizio in questione non e' stata oggetto di informazione preventiva ma solo di informazione successiva .

Anche le altre disposizioni di servizio emesse in epoca anteriore al 1 aprile 2010 (per le quali vi e' stata un'informazione successiva) tutte relative ad assegnazioni di personale, trasferimento di determinati lavoratori da un'aerea ad un'altra e , più in generale a modifiche dell'assetto organizzativo sono intervenute in materie per le quali l'art. 6 del ccnl citato prevede un'informazione preventiva (lett. D criteri generali per l'organizzazione e la disciplina degli uffici).

Anche per quanto riguarda il secondo gruppo di disposizioni emesse in epoca successiva al 1 aprile 2010, per le quali non vi e' stata , a differenza di quanto avvenuto per le precedenti disposizioni, neppure informazione successiva, e con cui si e' proseguito il processo di riorganizzazione, sussiste violazione delle disposizioni contrattuali sopra citate e delle prerogative sindacali con esse previste.

Le materie oggetto di tali disposizioni rientrano, invero, tra quelle elencate all'art. 6 comma 2, in particolare nell'ambito della previsione di cui alla lettera d (criteri generali per l'organizzazione e la disciplina degli uffici) ed e (criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro).



Inconferente il richiamo di parte convenuta alla nuova disciplina in materia di relazioni sindacali introdotta dal Dlgs 150/09 stante la previsione di cui all'art. 65 del dlgs citato che prevede al comma 5 che: *“ Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.”*

Il comportamento tenuto dall'Amministrazione convenuta deve, quindi, essere qualificato come antisindacale con condanna della convenuta alla cessazione del comportamento antisindacale e della rimozione dei provvedimenti dichiarati illegittimi. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.


Dichiara l'antisindacalità della condotta posta in essere dalla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lucca per non avere adempiuto agli obblighi di informazione preventiva di cui all'art. 6 del ccnl 28 maggio 2004 e per l'effetto dichiara l'illegittimità delle disposizioni di servizio n. 1-4 2010 e n. 6-23 /2010 ed ordina alla convenuta la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti dando corso alla procedura di cui all'art. 6 citato .

Condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.200,00 quanto ad onorari , euro 1.100,00 quanto a diritti oltre Iva , Cap e spese generali come per legge .

Lucca ,18.06.2011

IL CANCELLIERE B3
Patrizia Pieroni

Il Giudice del Lavoro
(Dr.ssa Anna Martelli)



Depositato in Cancelleria oggi
18 GIU. 2011
IL CANCELLIERE B3 Patrizia Pieroni